



Documento firmato digitalmente

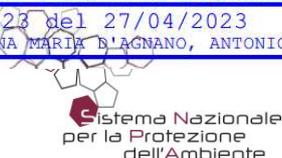
PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017011/2023 del 27/04/2023

Firmatario: Oronzo Simone, ANNA MARIA D'AGNANO, ANTONIO D'ANGELA



Spett.le **PROVINCIA di LECCE**  
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
 Transizione Energetica  
 Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali  
 Via Umberto I n.13,  
 73100 - Lecce

PEC: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **ARPA Puglia**  
 Direzione Scientifica  
 SEDE

**Oggetto: Proponente: SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 S.r.l.**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto "agro-fotovoltaico" denominato "FV-Salonna", della potenza di 2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC, ricadente all'interno del territorio comunale di Lecce, località "Salonna", con opere di connessione ricadenti in parte anche nel Comune di Surbo (LE).

**Riscontro a Controdeduzioni.**

Rif: Istanza di riscontro "Codice identificativo: AU-Y49TDS2", prot. ARPA Puglia n. 23773 del 06.04.2023

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed esaminata tutta la documentazione aggiornata, disponibile sul sito della Provincia di Lecce, pubblicata al seguente indirizzo: [www.provincia.le.it/paur\\_solaer\\_fv\\_salonna](http://www.provincia.le.it/paur_solaer_fv_salonna), si esprime valutazione tecnica per quanto di propria competenza, in particolare in merito ai due punti indicati dal Proponente nella sua *Istanza di riscontro* "Codice identificativo: AU-Y49TDS2":

A differenza di quanto dichiarato dai progettisti<sup>1</sup> "le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere [...]", l'art. 12 del D.L. 17/2022 ha così modificato l'art. 20 del D. Lgs. 199/2021:

"03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]"

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;"

Pertanto, dato che l'area di impianto si trova ad una distanza maggiore di 300 metri dall'area industriale, la Scrivente ritiene che il progetto non si collochi in aree idonee, così come definite dal D. Lgs. 199/2021.

<sup>1</sup> Pag. 6-7 dell'Istanza di riscontro "Codice identificativo: AU-Y49TDS2"

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
 PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Il proponente dichiara, inoltre, che la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito “agri-voltaico”.

L’agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell’azienda agricola.

Con l’art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all’ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell’attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web<sup>2</sup> le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati dal piano campagna per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una porzione di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione<sup>3</sup>.

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita, stante l’assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

Tale asserzione trova riscontro anche nella sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta lo stralcio:

*“Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. [...] affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie”.*

Si condivide, invece, il calcolo dell’IPC riproposto dal Proponente alla luce di quanto osservato.

<sup>2</sup> [https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee\\_guida\\_impianti\\_agrivoltaici.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf)

<sup>3</sup> Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e D.L. 77/2021

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, valutato il progetto nel suo complesso, si conferma valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

**Il Dirigente**

*dott. geol. Oronzo Simone*

**Il Direttore UOC Servizio Territorio ad interim**

*dott.ssa Anna Maria D'Agnano*

**Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**

*dott. Antonio D'Angela*

**Il GdL**

*dott. ing. Riccardo Iennarelli*

*dott. ing. Ettore Però*

*dott.ssa Sabina Calogiuri*

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)